

Statuto
della "Fondazione Culturale PENSARE oltre"

ART.1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Culturale PENSARE oltre".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Culturale PENSARE oltre ETS".

ART.2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo indicato all'atto di costituzione o successivamente determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il Consiglio di Amministrazione potrà aprire unità locali e uffici di rappresentanza anche all'estero.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione è apartitica e non-confessionale; non ha né intende avere vincoli con partiti politici o enti religiosi.

In particolare la Fondazione persegue i seguenti scopi:

- Lo sviluppo e la diffusione di un nuovo paradigma educativo basato sulla pratica delle arti con gli artisti, sulla valida didattica, sulla pratica degli sport con gli sportivi e sulla relazione con la natura per dare vita ad un Nuovo Rinascimento;
- L'assenza di omologazione e standardizzazioni di apprendimenti e talenti;
- La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative; la diffusione, la formazione, l'educazione, l'istruzione e la fruizione culturale ed artistica;
- La diffusione della Cultura rendendo accessibili anche le molte tematiche complesse relative al mondo della scienza, dell'educazione, dell'arte, della didattica, dell'istruzione nonché della medicina;
- Il riconoscimento nel percorso formativo e nella società dei principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 Dicembre, 1948 in particolare dell'Art. 26 "Diritto all'Educazione";
- La creazione di una coscienza responsabile verso le nuove generazioni, potenziando gli strumenti della formazione che hanno fatto crescere gli uomini di ogni grande civiltà;

- L'Educazione alla responsabilità individuale e collettiva;
- Il superamento dell'attuale modello culturale e dell'Istruzione secondo il quale alcuni comportamenti di bambini e adolescenti possono essere etichettati e dunque "trattati" come "disturbi" o "neuro diversità" o "inabilità funzionali" in assenza di incontrovertibili prove scientifiche oggettive; e senza l'attenta verifica del contesto didattico, educativo e familiare del singolo individuo;
- La piena valorizzazione delle potenzialità di ciascun individuo, della sua personalità, delle sue esigenze, del suo ruolo come elemento fondante la società e del suo diritto civile alla libertà;
- La lotta a ogni forma di discriminazione e disagio sociale basata su differenze culturali, etniche, religiose, politiche, linguistiche, sessuali o fondate su omologazioni e standardizzazioni, specie nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché la tutela delle differenze soggettive;
- Il disconoscimento delle "affermazioni scientifiche" di ogni e qualunque genere, la cui veridicità non sia comprovata da incontrovertibili prove scientifiche secondo principi galileiani, ma assunte invece sulla base di votazioni, principio di autorità, fattori di correlazione e quant'altro alteri il rigore scientifico.

3.2 La Fondazione intende raggiungere i predetti scopi mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale sopra indicate (lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lg. N. 117/2017);

3.3 Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la Fondazione nei limiti di legge e del presente Statuto potrà compiere tutte le attività necessarie ed opportune, quali a titolo di esempio:

- Organizzare corsi di alta formazione (master class) e incontri formativi;
- Produrre studi, pareri, consulenze anche nei confronti di enti pubblici e istituzionali nazionali e internazionali;
- Organizzare conferenze stampa, conferenze Istituzionali, Congressi, Seminari, Corsi di Formazione, Ricerche, inchieste;
- Produrre documenti, editare, libri, opuscoli, giornali, cataloghi, dispese e archivi;
- Produrre materiale audio-visivo, multimediale, video, film, materiale informatico;
- Organizzare riunioni, manifestazioni pubbliche, mostre esposizioni, tornei, campionati, gare, maratone;
- Organizzare manifestazioni artistiche, spettacoli, eventi di gala, eventi raccolta fondi, festival e premiazioni;
- Compiere ogni altra attività tesa a promuovere e sostenere la Fondazione e i suoi scopi.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

- dalla dotazione iniziale del valore di Euro 101.070,00 (centounomilaesettanta virgola zero zero), di cui Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituisce fondo indisponibile;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, anche esteri;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Partecipanti o da terzi;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle rendite patrimoniali;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale ove dovuto, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione dell'importo minimo stabilito dalla legge resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e

solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione, né direttamente né indirettamente.

ART.7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Regolari.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni; l'esame avverrà presso la sede indicata dal Consiglio di Amministrazione, in orari d'ufficio, con l'eventuale presenza di un componente dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

7.3 Tutti i Partecipanti devono essere allineati con i principi della Fondazione e condividerne gli scopi e il suo Codice Etico.

ART.8

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono "Partecipanti Istituzionali" i Fondatori che risultano dall'atto costitutivo e quegli enti pubblici o privati nonché le persone fisiche che in seguito ad un loro apporto economico di qualsiasi genere, suscettibile di valutazione economica e particolarmente rilevante a favore della Fondazione sono considerati meritevoli di tale qualifica da parte del Consiglio di Amministrazione, previa loro domanda. La delibera del Consiglio di Amministrazione che decide l'accesso con la qualifica di Partecipante Istituzionale è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

ART. 9

PARTECIPANTI REGOLARI

9.1 Possono divenire "Partecipanti Regolari", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante Regolare dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante Regolare è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti Regolari.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio dei Partecipanti, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA, RECESSO E ESCLUSIONE

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti Regolari che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti Regolari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Partecipanti Istituzionali possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Partecipanti possono, su decisione del Consiglio di Amministrazione, essere esclusi dalla Fondazione qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio dei Partecipanti, nonché nei casi di grave violazione del codice etico, di condanne penali definitive per reati contro la persona o il patrimonio.

10.6 Gli esclusi possono fare ricorso nei termini di cui al precedente art. 9.5.

ART. 11

SOSTENITORI

11.1 Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscono alla vita della Fondazione senza tuttavia partecipare alla stessa, mediante:

- a. contributi annuali o pluriennali;
- b. conferimento di attività anche professionali e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali;
- c. l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

11.2. La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione anche su richiesta degli interessati.

11.3. La qualifica di Sostenitore si perde automaticamente decorsi tre anni dall'erogazione dell'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima prestazione a favore della Fondazione.

11.4. I Sostenitori hanno diritto di essere informati sull'attività della Fondazione secondo modalità stabilite da apposito Regolamento.

ART. 12

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico);

12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

12.3 Sono membri onorari gli Ambasciatori per le Arti.

ART. 13

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

13.1 L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti sia Partecipanti Istituzionali che Partecipanti Regolari. Tutti i Partecipanti hanno diritto al voto; non hanno diritto di voto i Partecipanti Regolari che non sono in regola con eventuali versamenti annuali da loro dovuti.

13.2 L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- propone progetti e indirizzi di sviluppo strategico;
- nomina il Consiglio di Amministrazione nel caso in cui venissero meno tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
- propone i nominativi per la nomina ad Ambasciatore per le Arti;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

13.3 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

13.6 Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario e trascritto in apposito registro.

13.7 Le assemblee dei Partecipanti si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

14.1 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

14.2 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

14.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente. I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo.

15.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri sono nominati a tempo indeterminato.

15.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

15.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i restanti provvedono alla nomina dei Consiglieri mancanti. Qualora venissero meno tutti i membri del Consiglio di Amministrazione alla nomina dovrà provvedere l'Assemblea dei Partecipanti.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

15.6 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare all'Assemblea dei Partecipanti;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione nonché il Codice Etico;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone e approva il bilancio di esercizio nonché il bilancio sociale ove richiesto dalla legge;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

15.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di uno solo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione ed informazione di tutti i membri.

15.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

15.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, alle condizioni indicate nel precedente articolo 13.7.

15.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

15.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio stesso, che ne determina l'entità in importi individuali annui, nei limiti stabiliti dall'art. 8 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 117/2017; l'indennità dovrà essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non potrà essere superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori. L'importo dell'indennità dovrà essere approvato dall'organo di controllo.

ART. 16

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio fra i suoi componenti, fatta eccezione per il Presidente nominato in sede di costituzione della Fondazione.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 17

CONSULENTI SCIENTIFICO-CULTURALI

17.1 I Consulenti Scientifico-culturali sono intellettuali, studiosi di scienza e medicina, personaggi della cultura e delle Arti, docenti, esperti dell'Educazioni, conoscitori di didattica, delle Arti e dello Sport in tutte le sue pratiche, nonché consulenti che operino nel settore della cultura, della formazione e delle espressioni artistiche comunque veicolate.

17.2 I Consulenti Scientifico-culturali sono invitati e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

17.3 La loro carica dura sino al 31 dicembre dell'anno successivo quello della loro nomina ma è tacitamente rinnovabile in mancanza di una comunicazione contraria.

In casi particolari, quando la nomina è collegata ad un determinato progetto, in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione può decidere di far coincidere la durata della nomina di Consulente Scientifico-Culturale al relativo progetto.

17.4 La carica di Consulente Scientifico-Culturale può sempre essere revocata dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata.

I Consulenti Scientifico-Culturali rappresentano l'immagine e il patrimonio intellettuale e culturale della Fondazione per quanto riguarda i contributi culturali e di ricerca, elaborazioni, studi, analisi, articoli pubblicazioni editoriali ecc. e progetti che richiedano conoscenze, competenze ed esperienze specifiche professionali e di alto livello.

I Consulenti Scientifico-Culturali pertanto devono rappresentare le diversificate categorie di esperti del mondo Scientifico, Culturale, Sociale, Artistico.

ART. 18

AMBASCIATORI per le ARTI

18.1 Gli Ambasciatori per le Arti rappresentano l'immagine e il prestigio artistico della Fondazione, sono i testimonial del messaggio artistico, educativo e culturale della Fondazione.

18.2 Sono figure di chiara fama con carriere almeno ventennali, icone dei linguaggi d'Arte ed eccellenze Nazionali e/o Internazionali dell'Arte per il loro paese. Collaborano e partecipano secondo le attività della Fondazione a manifestazioni artistiche ed eventi di Gala, presentazioni ufficiali e/o Istituzionali e Conferenze, partecipazioni Radio Tv e interviste Media.

18.3 Gli Ambasciatori per le Arti sono dunque Rappresentanti di tutte le Arti Scenifiche e Figurative, nonché tutte le discipline artistiche della società contemporanea, Cinema, Fotografia, Fumetto, Pittura Digitale ecc.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

19.1 L'organo di controllo è monocratico, nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

19.2 La Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei conti in forma collegiale o monocratica. Il primo Revisore legale dei conti è nominato al momento della costituzione della Fondazione. Qualora l'organo di controllo fosse un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro allo stesso può affidarsi anche la competenza della revisione legale dei conti.

19.3 All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

19.4 Al revisore legale dei conti si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21

CLAUSOLA DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

f.to: Elisabetta Armianto

f.to: Bruno Perugini

f.to: Fabio Pasqualin

f.to: Giuliano Rigatti

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)